

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	4
FINANZE (VI)	»	9
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	15
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	36
<i>INDICE GENERALE</i>	»	38

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: (Misto-RRP).

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

<i>ERRATA CORRIGE</i>	3
-----------------------------	---

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 1° luglio 2009, alla pag. 3, al quindicesimo rigo, sostituire le parole da « giudizio » fino alla fine del periodo con le seguenti: « giudizio di eleggibilità, deliberando per entrambi i casi di avviare l'istruttoria in contraddittorio a norma dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del Regolamento della Giunta delle elezioni ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	6
Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1703 Mussolini e C. 1712 Bindi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	8

SEDE REFERENTE

Giovedì 2 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 23 giugno 2009.

Manlio CONTENTO (PdL) sottopone alla Commissione ed al Governo una serie

di questioni sulle quali invita a svolgere delle riflessioni al fine di apportare al testo dei miglioramenti che in alcuni casi sono opportuni mentre in altri appaiono essere necessari.

Per quanto attiene al Capo I in materia di usura ed estorsioni, in primo luogo evidenzia l'opportunità di coordinare tutte le disposizioni della normativa vigente, così come modificata dal progetto di legge in esame, relative alle condizioni impeditive che non consentirebbero di accedere al mutuo, in quanto in alcuni casi vi è il rischio di disposizioni non perfettamente collimanti.

Un punto che ritiene necessario chiarire è comunque quello relativo alle cause che possono aver dato origine allo stato di dissesto economico che porta a chiedere la concessione del mutuo, in quanto, a suo parere, si dovrebbe prevedere, eventualmente facendo riferimento al giudice delegato, la possibilità di una verifica di tali cause. Queste, infatti, potrebbero essere

indipendenti o addirittura antecedenti rispetto ai fatti estorsivi. In casi del genere al giudice delegato potrebbe essere data la possibilità di negare il nulla osta alla concessione del mutuo.

Altro concetto che dovrebbe essere chiarito è quello del ricavato derivante dal piano di investimento, in quanto la disposizione è formulata in maniera non sufficientemente comprensibile. Inoltre ritiene che sia eccessivamente rigida la separazione del ricavato netto, che è destinato per un terzo all'attivo fallimentare, per un terzo al pagamento delle rate del mutuo concesso dal fondo e per l'ultimo terzo ad impieghi produttivi e di investimento.

Esprime perplessità sulla scelta secondo cui possa essere sufficiente per la concessione del mutuo la mera circostanza che il beneficiario abbia meramente denunciato i fatti estorsivi. A suo parere, invece, sarebbe opportuno richiedere un atto maggiormente impegnativo in relazione alla denuncia di tali atti, come ad esempio il rendere delle dichiarazioni al pubblico ministero in merito ai fatti denunciati. All'esito di queste dichiarazioni vi potrebbe essere un giudizio del pubblico ministero sulla fondatezza di queste in relazione alla ammissibilità della domanda di concessione del mutuo.

Non condivide la scelta di trasformare in contravvenzione il delitto posto in essere da colui che nell'attività bancaria indirizza una persona per operazioni bancarie o finanziarie ad un soggetto non abilitato. Osserva che tale trasformazione del reato determinerà delle difficoltà di accertamento concreto del medesimo, in quanto occorrerà dimostrare la sussistenza del dolo da parte del reo.

Per quanto attiene alla nuova disciplina del fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ritiene che occorra verificare quali siano le reali ragioni che hanno indotto a sostituire la nozione di danno con quella di evento lesivo, quale presupposto per l'elargizione di somme a favore dei soggetti vittime di estorsioni. Ritiene che se si vuole dare un significato sostanziale a tale modifica, non conside-

randola quindi come una mera modifica letterale, si può fare riferimento alla relazione del Commissario antiracket per il 2008 laddove si evince, anche in relazione al danno subito dalle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, che la nozione di danno ha determinato in più casi la reiezione delle domande di concessione dei benefici. Chiede pertanto al Governo un chiarimento sulla reale portata della trasformazione della nozione di danno nella nozione di evento lesivo in merito alla concessione dei benefici.

Esprime forti perplessità sulla modifica dell'articolo 16 della legge n. 44 del 1999 volta a consentire la cumulabilità dell'elargizione da parte del Fondo con provvidenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche.

Esprime quindi perplessità sull'articolo 3 della proposta di legge, che interviene sull'articolo 1, comma 881, della legge finanziaria 2007, in materia di confidi, stabilendo vincoli di destinazione in relazione ai soggetti beneficiari del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Tale previsione, infatti, potrebbe limitarne la capacità di erogazione di garanzie.

Quanto all'articolo 5, ritiene irragionevole la nuova disciplina dell'articolo 644 del codice penale, riferita alla restituzione di beni sottoposti a sequestro in caso di estinzione del reato.

Esprime inoltre dubbi di costituzionalità su molte delle disposizioni di natura processuale, contenute negli articoli da 6 a 12 provvedimento, invitando il Governo ad una più approfondita valutazione dell'effettiva utilità delle stesse.

Passando all'esame delle norme del capo II, relativo al procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, rileva come l'articolo 14, comma 1, faccia riferimento non solo alla nozione di sovraindebitamento di cui all'articolo 13, comma 2, ma anche al concetto, completamente diverso, della incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. La formulazione dell'articolo 14,

quindi, potrebbe creare seri problemi interpretativi in relazione all'ampiezza della nozione di sovraindebitamento.

Sottolinea, inoltre, che l'articolo 14 dovrebbe meglio precisare in cosa consista «l'ausilio degli organi di composizione della crisi», ritenendo preferibile che l'intervento di tali organi sia considerato necessario, ai fini del conferimento del carattere di serietà alla della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti.

Per accentuare il carattere eccezionale della procedura in questione, ritiene che il termine di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c) debba essere elevato a cinque anni.

In merito alla possibilità prevista dall'articolo 15, comma 2, che permette l'intervento di un terzo che conferisca, anche in garanzia, redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo, rileva la necessità di precisare che sussistano idonee garanzie e prospettive di riequilibrio della situazione debitoria.

Quanto alla competenza, concorda sul principio generale che la attribuisce al tribunale del luogo di residenza del debitore e osserva che sarebbe necessaria un'attenta riflessione sull'opportunità di mantenere deroghe a tale principio.

Con riferimento al procedimento, ritiene che potrebbero essere semplificate le forme di pubblicità di cui all'articolo 16, comma 2; che il termine di sospensione delle azioni esecutive individuali di cui all'articolo 17, comma 3, dovrebbe essere elevato a centottanta giorni; che l'elezione di domicilio, eventualmente presso l'organismo compositore, dovrebbe essere obbligatoria. Esprime inoltre perplessità sulla presunzione di cui all'articolo 18, comma 2, che equipara la mancata espressione di volontà entro il termine previsto all'accettazione della proposta. Ritiene altresì che la percentuale dell'ottanta per cento prevista dal terzo comma di tale articolo sia troppo elevata.

Osserva, conclusivamente, che occorre un coordinamento formale con riferimento alla disposizione che richiama l'istituto della transazione fiscale, che sarebbe necessario ricomprendere le camere di

commercio fra gli organismi di conciliazione e prevedere, in favore dei creditori che accettano l'accordo, apposite norme fiscali sulla deducibilità delle perdite.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che chiederà alla Presidenza della Camera di assegnare alla Commissione Giustizia le proposte di legge C. 954 Misiti, recante modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di divieto di svolgimento di propaganda elettorale nei confronti delle persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e C. 1767 Occhiuto e Tassone, recante modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di divieto di svolgimento di propaganda elettorale nei confronti delle persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Rileva infatti che tali proposte di legge, attualmente assegnate alla Commissione Affari costituzionali, presentano sostanzialmente il medesimo contenuto dei provvedimenti in esame presso la Commissione Giustizia, ai quali è pertanto opportuno che siano abbinate.

Angela NAPOLI (Pdl), *relatore*, concorda con il presidente Bongiorno sull'opportunità di abbinare ed esaminare presso questa Commissione le proposte di legge C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto e Tassone.

Dopo avere fatto presente di avere ricevuto una lettera di minaccia da parte del pregiudicato da lei citato nel suo intervento della precedente seduta, e di avere conseguentemente sporto denuncia penale presso i competenti organi, dichiara di avere appena appreso dalle agenzie di stampa che quel pregiudicato è stato arrestato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver espresso solidarietà all'onorevole Angela Napoli, ribadisce di condividere la sua proposta di legge e ne sollecita la rapida approvazione.

Doris LO MORO (PD) osserva come la notizia testé data dall'onorevole Angela Napoli sia indicativa nel contesto ambientale sul quale i provvedimenti in esame sono destinati ad incidere. Se è vero che tali provvedimenti hanno una portata generale sul territorio nazionale, tuttavia non può negarsi che l'intreccio tra affari, mafia e politica sia un fenomeno particolarmente sentito nel Mezzogiorno. Sottolinea quindi come i provvedimenti in esame si inseriscano perfettamente nel contesto della sua città, Lamezia Terme, dove l'amministrazione comunale è stata per ben due volte destinataria di un provvedimento di scioglimento per infiltrazione mafiosa.

Rileva, peraltro, come tali provvedimenti di scioglimento non siano sufficienti, intervenendo *a posteriori* e colpendo indistintamente i politici compromessi e quelli non compromessi. D'altra parte, l'inefficacia di questi provvedimenti è dimostrata dal fatto che spesso le stesse amministrazioni comunali vengono colpite reiteratamente da più provvedimenti di scioglimento. Per prevenire le infiltrazioni mafiose, infatti, occorre intervenire in maniera più selettiva e sin dal momento delle campagne elettorali: per impedire anzitutto che la formazione del patto fra malavita organizzata e politica alteri i risultati elettorali.

Osserva con soddisfazione come i provvedimenti in esame stiano raccogliendo un ampio consenso, ma ritiene necessario

precisarne la portata applicativa, anche per evitare che taluni ingiustificati timori ne possano ostacolare la rapida approvazione.

Precisa, quindi, che la disciplina in esame riguarda esclusivamente i sorvegliati speciali: soggetti assolutamente riconoscibili, destinatari di provvedimenti, resi all'esito di procedimenti nei quali il diritto di difesa viene ampiamente garantito, che li hanno privati dell'elettorato attivo e passivo. Si vuole quindi impedire che tali soggetti possano condizionare la libertà altrui di esprimere un voto consapevole. Rileva, inoltre, come a fronte della riconoscibilità di tali soggetti, i politici non possano essere ritenuti non responsabili: i politici hanno l'obbligo di sapere con chi hanno a che fare ed evitare di intrattenere simili rapporti. Sempre in relazione ai politici, rileva che spesso si registra una celata perplessità sul provvedimento dettata dal timore che possa essere strumentalizzato il divieto di avvalersi per la campagna elettorale di soggetti sottoposti a misure di prevenzione. In particolare, vi sarebbe il rischio di imputazioni nei confronti di candidati per il solo fatto, ad esempio, che dei loro volantini elettorali siano trovati presso le abitazioni di persone sottoposte a misure di prevenzione. Sottolinea quanto tale timore sia infondato, rilevando che il reato sussisterebbe solamente nel caso in cui sia provato che il candidato abbia utilizzato persona sottoposta a misura di prevenzione per fare propaganda elettorale, la quale costituisce un comportamento organizzato e finalizzato all'acquisizione del consenso. Tale comportamento non si può certamente desumere dalla mera circostanza che dei volantini elettorali siano trovati presso soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Per tale ragione ritiene che non debba sussistere alcuna remora nel sostenere i provvedimenti in esame.

Conclusivamente, ritiene che la proposta di legge dell'onorevole Angela Napoli e le altre ad essa abbinata siano pienamente convincenti ed attengano ad una tematica che deve essere affrontata indipendentemente dagli schieramenti po-

litici. Per questi motivi preferisce anziché presentare una autonoma proposta di legge, come inizialmente aveva intenzione di fare, o di sottoscrivere la proposta di legge in materia presentata da deputati del suo gruppo, apporre la propria firma alla proposta di legge C. 825 presentata dall'onorevole Angela Napoli, appartenente non solamente ad un gruppo diverso dal proprio ma addirittura ad un gruppo di maggioranza.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, ringrazia l'onorevole Lo Moro per il suo intervento, che coglie in pieno il significato della proposta di legge, e per la sottoscrizione di quest'ultima. Rileva quindi come il gesto di condivisione e solidarietà della collega Lo Moro rappresenti il migliore esempio di come la lotta alla criminalità organizzata sia una responsabilità di tutte le persone oneste e civili, e si ponga al di là degli schieramenti politici.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo avere espresso apprezzamento per la scelta dell'onorevole Lo Moro di sottoscrivere la proposta di legge n. 825 Angela Napoli, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di cognome dei figli.

C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1703 Mussolini e C. 1712 Bindi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 1° luglio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, si dichiara soddisfatta per come, all'esito del dibattito sin qui svolto, si sia registrata un'ampia convergenza sull'affermazione del principio del doppio cognome. Sottolinea quindi l'importanza e la delicatezza dell'individuazione del criterio residuale da applicare nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo da parte dei genitori. Ricorda come il testo unificato da lei redatto indichi il criterio dell'ordine alfabetico e come, nel corso del dibattito, sia emersa qualche preferenza per il diverso criterio del sorteggio, sottolineando che il tema dovrà essere oggetto di attenta riflessione e approfondimento anche tramite l'audizione di esperti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea. COM(2009)252 definitivo (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 9

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'ABI sulle problematiche relative alla commissione di massimo scoperto 14

ATTI COMUNITARI

Giovedì 2 luglio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea.

COM(2009)252 definitivo.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione si accinga ad esaminare, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, ai fini della predisposizione di un documento finale, la Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea (COM(2009)252 definitivo).

Evidenzia quindi come la Comunicazione della Commissione contenga le linee generali di un progetto per il rafforzamento e la convergenza della vigilanza

finanziaria nell'Unione europea, aprendo una consultazione pubblica che si chiuderà il 15 luglio 2009.

Il progetto ha già costituito oggetto di esame da parte del Consiglio Ecofin del 9 giugno e del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009, i quali hanno condiviso l'approccio prospettato dalla Commissione, indicando tuttavia alcune variazioni in merito ad aspetti specifici.

Alla luce di queste indicazioni, nonché dell'esito della consultazione in corso, la Commissione europea presenterà nel prossimo autunno le proposte legislative appropriate per la realizzazione del nuovo sistema di regolamentazione e vigilanza finanziaria dell'UE.

L'esame della comunicazione da parte della Commissione Finanze mira pertanto a valutare – anche sulla scorta del parere della XIV Commissione – le soluzioni sinora prospettate al fine di definire, in vista della predisposizione e dell'esame delle proposte legislative, indirizzi per l'azione del Governo in materia.

L'importanza delle questioni in esame è evidente, in quanto le lacune nel sistema di regolamentazione e vigilanza a livello

globale, europeo e nazionale sono tra le principali cause della crisi finanziaria.

In particolare, a livello di Unione europea sono emersi gravi mancanze in materia di cooperazione, coordinamento, coerenza e fiducia tra le autorità nazionali di vigilanza, che hanno ritardato l'adozione di misure idonee ad individuare e fronteggiare i rischi sistemici.

Peraltro, prima ancora dell'esplosione della crisi finanziaria, si era rivelata, a fronte di un mercato finanziario integrato, in cui operano istituzioni finanziarie transfrontaliere e multifunzionali, l'evidente inadeguatezza del sistema di supervisione, caratterizzato dalla frammentazione delle competenze di vigilanza e di regolamentazione tra oltre 40 autorità nazionali aventi ambiti e strumenti di intervento eterogenei ed asimmetrici.

Tale assetto, infatti, oltre a non prevenire la diffusione del rischio sistemico, determina fenomeni di arbitraggio o *gold plating*, genera elevati costi amministrativi per le istituzioni transfrontaliere, e può quindi alterare le condizioni di concorrenza e dei livelli di tutela dei risparmiatori.

Invero, l'Unione europea aveva tentato di porre rimedio a questi elementi di criticità già nel 2001, mediante il cosiddetto « metodo Lamfalussy », che contempla, tra le altre cose, il coordinamento, in via informale, delle attività delle autorità nazionali di regolazione e vigilanza sui mercati finanziari, in seno a tre comitati settoriali.

Tali comitati, che adottano standard, linee guida ed altri strumenti non vincolanti per le autorità che ne fanno parte, si sono rivelati tuttavia insufficienti a livello sia microprudenziale sia macroprudenziale.

Passando ad esaminare il progetto della Commissione europea – che riprende in buona parte le raccomandazioni del gruppo di esperti ad alto livello (il cosiddetto « gruppo de Larosière ») presentate nel febbraio 2009 – esso mira a colmare queste lacune istituendo un quadro di vigilanza micro-macroeconomica integrato articolato in due pilastri: un Consiglio

europeo per i rischi sistemici (ESRC, secondo l'acronimo inglese), che controllerebbe e valuterebbe i potenziali rischi per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi macroeconomici e del sistema finanziario nel suo insieme (« vigilanza macroprudenziale »); un Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), incaricato di salvaguardare la solidità finanziaria delle singole imprese finanziarie e proteggere gli utenti dei servizi finanziari (« vigilanza microprudenziale »), nel cui ambito sarebbero istituite tre nuove autorità di vigilanza europee competenti, rispettivamente, per il settore bancario, assicurativo e dei valori mobiliari.

In particolare, il Consiglio europeo per i rischi sistemici avrebbe il compito di valutare la stabilità del sistema finanziario dell'UE, alla luce degli sviluppi macroeconomici e delle tendenze generali dei mercati finanziari, individuando i rischi e classificandoli in funzione della loro gravità.

In caso di rischio importante, il Consiglio emetterebbe un'allerta precoce e formulerebbe raccomandazioni in merito alle misure da adottare, di portata generale o destinati ad uno Stato membro in particolare.

Gli allarmi e le raccomandazioni non avrebbero natura vincolante; tuttavia, i destinatari sarebbero tenuti a darvi seguito, a meno che la loro inazione possa essere adeguatamente giustificata, secondo il meccanismo cosiddetto « *act or explain* » (« agisci o spiega »). L'ESRC potrebbe, inoltre, decidere se una raccomandazione debba essere mantenuta riservata o resa pubblica, al fine di accrescerne l'efficacia.

L'ESRC dovrebbe altresì stabilire un'efficace collaborazione con il Fondo monetario internazionale, il Consiglio per la stabilità finanziaria e le corrispondenti autorità dei paesi terzi, in caso di rischi di natura globale.

Secondo le proposte della Commissione, parzialmente modificate dal Consiglio europeo, dovrebbero fare parte dell'ESRC: il Presidente della Banca centrale europea, nonché i governatori delle 27

banche centrali nazionali, ognuno dei quali sarebbe accompagnato da un rappresentante delle autorità nazionali di vigilanza in qualità di osservatore. Il rappresentante sarebbe diverso in funzione del tipo di riunione e degli argomenti esaminati, in particolare per gli Stati membri che hanno diversi tipi di autorità di vigilanza; un vicepresidente, che dovrebbe provenire da uno Stato membro non facente parte dell'Eurozona, eletto dai membri dell'ESRC; i presidenti delle tre nuove autorità di vigilanza europee; il Vicepresidente della BCE; un membro della Commissione europea.

Parteciperebbe ai lavori dell'ESRC, in qualità di osservatore, anche il Presidente del Comitato economico e finanziario (organo consultivo del Consiglio) in rappresentanza dei ministri delle finanze.

La Commissione europea aveva proposto che l'ESRC fosse presieduto dal Presidente della BCE, ma il Consiglio europeo del 18-19 giugno, riprendendo le conclusioni del Consiglio Ecofin del 9 giugno, ha stabilito che il Presidente dell'ESRC sia eletto dal Consiglio generale della BCE (quindi anche tra i governatori delle banche centrali).

Solo i membri effettivi (Presidente della BCE, governatori delle banche centrali nazionali, presidenti delle autorità europee di vigilanza e rappresentante della Commissione) disporrebbero del diritto di voto. I voti non saranno ponderati e le decisioni verranno adottate a maggioranza semplice.

La BCE metterebbe il proprio segretario a disposizione dell'ESRC, fornendo il proprio sostegno in materia di analisi, amministrazione e logistica.

Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS) sarebbe invece articolato in una rete costituita da: un comitato di pilotaggio composto dai rappresentanti delle autorità europee di vigilanza e della Commissione europea, con il compito di favorire la convergenza delle posizioni, la cooperazione intersettoriale e la coerenza dei metodi di vigilanza; tre nuove autorità europee di vigilanza, competenti, rispettivamente, per il settore bancario (EBA),

assicurativo (EIOPA) e dei valori mobiliari (ESA); le autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza.

Le tre autorità di vigilanza europee sarebbero investite dei seguenti compiti:

stabilire, secondo criteri definiti dalla normativa comunitaria, un « codice » unico di regole armonizzate applicabili a tutte le istituzioni finanziarie, basato su standard tecnici vincolanti, e su orientamenti interpretativi che le autorità nazionali competenti applicheranno nelle loro decisioni;

invitare le autorità nazionali, in caso di palese violazione della normativa comunitaria in materia di servizi finanziari, a prendere le opportune misure entro una determinata scadenza. Nel caso in cui le autorità nazionali non dessero seguito a tali raccomandazioni o in situazioni di emergenza, le autorità di vigilanza europee potrebbero adottare misure direttamente applicabili agli istituti finanziari. Il Consiglio europeo del 18-19 giugno ha precisato che le autorità di vigilanza europee dovrebbero avere « poteri decisionali vincolanti e proporzionati in merito al rispetto da parte delle autorità di vigilanza delle regole di cui al « codice » unico », ma che le loro decisioni « non dovrebbero incidere sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio »;

svolgere, in presenza di divergenze, attività di mediazione tra le autorità di vigilanza del Paese di origine e di destinazione e, in caso di mancato accordo, prendere decisioni atte a comporre la controversia;

promuovere pratiche coerenti in materia di vigilanza finanziaria su scala europea mediante l'intensificazione degli scambi e della formazione del personale;

rilasciare le autorizzazioni a determinati organismi di dimensioni paneuropee, quali le agenzie di valutazione del credito e le camere di compensazione a contropartita centrale dell'UE, vigilare sugli stessi ed eventualmente partecipare alla

valutazione prudenziale delle operazioni di concentrazione e di acquisizione dell'intero settore finanziario;

coordinare le risposte in caso di crisi, facilitando la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti ed aiutando queste ultime ad adottare le decisioni dettate dalle circostanze; in determinate situazioni le autorità europee di vigilanza potranno essere abilitate ad adottare decisioni urgenti sulla base di principi definiti dalla normativa comunitaria;

raccogliere tutte le informazioni microprudenziali utili provenienti dalle autorità nazionali di vigilanza, mediante la creazione di una banca dati centralizzata a livello europeo;

concludere accordi tecnici con gli organismi internazionali e le competenti amministrazioni dei Paesi terzi.

Le tre autorità, in sostanza, non accentrerebbero a livello europeo le funzioni di vigilanza, ma, come sottolineato dalla Commissione europea, contribuirebbero all'armonizzazione della regolamentazione e al coordinamento tra le autorità nazionali. Queste ultime continuerebbero, invece, ad essere responsabili della vigilanza dei singoli istituti finanziari.

Il Consiglio europeo del 18-19 giugno ha invitato inoltre la Commissione a formulare proposte concrete sul modo in cui l'ESFS possa svolgere un forte ruolo di coordinamento tra le autorità di vigilanza in situazioni di crisi, nel rispetto sia delle competenze delle autorità nazionali in materia di salvaguardia della stabilità finanziaria e di gestione delle crisi, sia delle competenze delle banche centrali, in particolare per quanto riguarda la prestazione di assistenza di emergenza in materia di liquidità.

Passando ad alcune valutazioni sul sistema delineato dalla Commissione europea, rileva come esso sia complessivamente apprezzabile nelle sue linee generali, ma non interamente condivisibile quanto alle modalità e agli strumenti proposti.

Peraltro, ritiene che taluni aspetti – in attesa della presentazione delle proposte legislative – appaiano in questa fase poco nitidi e richiedano, di conseguenza, un chiarimento.

In primo luogo, destano molte perplessità la composizione, l'organizzazione e i poteri attribuiti al Consiglio europeo per i rischi sistemici e il suo rapporto con le autorità politiche, *in primis* con il Consiglio ECOFIN e con l'Eurogruppo.

Il nuovo organismo è sostanzialmente composto da rappresentanti della BCE e delle banche centrali nazionali, con diritto di voto, e da alcuni osservatori (ad esempio, da un rappresentante delle autorità nazionali di vigilanza) senza diritto di voto. Questa composizione si presta ad alcuni rilievi critici: si crea una assemblea di oltre 60 persone che dovrebbe assumere decisioni urgenti e delicate: anche se è previsto il voto a maggioranza semplice, è difficile ritenere che tale composizione assicuri una decisione rapida in circostanze urgenti; si attribuisce un ruolo preminente alle sole banche centrali, che, secondo la Commissione europea, rifletterebbe il ruolo guida che esse avrebbero in materia di vigilanza macroprudenziale, con particolare riferimento al mantenimento della stabilità finanziaria e monetaria; è stata esclusa l'ipotesi di una partecipazione diretta all'ESRC dei ministri delle finanze, in quanto ritenuta dalla Commissione europea suscettibile di nuocere all'indipendenza delle analisi tecniche dei rischi macroprudenziali.

Per quanto attiene, poi, ai poteri del Consiglio per i rischi sistemici, appare poco chiaro il coordinamento con l'ECOFIN. Sia le comunicazioni della Commissione, sia le conclusioni del consiglio ECOFIN del 9 giugno scorso stabiliscono che le raccomandazioni e gli allarmi siano indirizzati al Consiglio ECOFIN, che – conseguentemente – delibera in base all'istruttoria del Comitato economico e finanziario.

Questa previsione sembra prestarsi a due differenti letture: una prima interpretazione, la quale garantirebbe maggior-

mente il ruolo dell'organo politico nella valutazione e nella reazione al rischio sistemico, implicherebbe che le raccomandazioni e gli allarmi dell'ESRC siano privi di autonoma rilevanza, costituendo soltanto il presupposto necessario per le deliberazioni dell'ECOFIN; la seconda interpretazione attribuirebbe, invece, autonoma rilevanza alle raccomandazioni e agli allarmi dell'ESRC, con possibilità dell'ECOFIN di aggiungere le proprie conclusioni sul tema.

Rileva quindi come i segnalati aspetti problematici, relativi sia alla composizione sia al funzionamento del Consiglio per i rischi sistemici, siano decisivi per chiarire il rapporto tra autorità di vigilanza e autorità politica e l'efficacia stessa del nuovo organismo e richiedano, pertanto, un'attenta valutazione nel prosieguo dell'esame. Del resto, anche la Commissione Politiche dell'Unione europea ha evidenziato tali questioni nel suo parere, prospettando alcune possibili soluzioni.

Ritiene, altresì, che anche il Sistema europeo di vigilanza finanziaria presenti aspetti problematici, o comunque poco chiari, soprattutto in merito alla struttura e ai poteri delle tre nuove autorità di vigilanza.

A tale riguardo, occorre chiedersi, in primo luogo, se la costituzione di tre distinte autorità europee di vigilanza settoriali sia adeguata rispetto a mercati e prodotti sempre più integrati e multifunzionali, in quanto tale architettura di vigilanza potrebbe determinare complicazioni e sovrapposizioni. Inoltre, la coesistenza di tre autorità impone la creazione di un meccanismo di coordinamento e convergenza tra esse, che la Commissione identifica nel « comitato di pilotaggio », ma che, a sua volta, potrebbe determinare complicazioni in un sistema che appare già di per sé macchinoso. Una delle possibili soluzioni alle evidenziate problematiche consiste nell'ipotesi, suggerita dalla XIV Commissione nel suo parere, di prevedere un'unica autorità di vigilanza europea competente per i mercati finanziari.

Un secondo aspetto problematico riguarda il fatto che né la Commissione europea né il Consiglio ECOFIN delimitano con precisione i poteri che potranno essere attribuiti dalla legislazione europea alle nuove autorità, in particolare ai fini della definizione, mediante standard tecnici vincolanti, di un quadro o « codice » unico di regole armonizzate applicabili a tutte le istituzioni finanziarie.

Per quanto attiene, invece, alla proposta di attribuire all'autorità di vigilanza europea la competenza a rilasciare le autorizzazioni a istituzioni finanziarie di dimensioni « paneuropee », quali le agenzie di valutazione del credito e le camere di compensazione a contropartita centrale dell'UE, e a vigilare sulle stesse, giudica opportuno stabilire una definizione chiara di istituzione « paneuropea », trattandosi di casi in cui alle autorità europee verrebbero integralmente trasferiti, in sostanza, i poteri di vigilanza. Ritiene inoltre che, qualora si intenda mantenere giustamente decentrata a livello nazionale la vigilanza, non si possano considerare accettabili, alla luce della crisi finanziaria in atto, l'eterogeneità e l'asimmetria che attualmente connotano le competenze e i requisiti di indipendenza delle varie autorità nazionali.

In altri termini, per assicurare il funzionamento efficace di un sistema « reticolare » come quello disegnato dalla Commissione europea, occorre stabilire, nella legislazione comunitaria in materia, requisiti minimi di indipendenza e poteri minimi comuni alle autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza nazionali.

Una considerazione ulteriore riguarda l'esigenza che alla creazione di un nuovo sistema di vigilanza si accompagni un netto mutamento anche nell'approccio della legislazione comunitaria: sarebbe infatti inutile costituire nuove autorità mantenendo deroghe, eccezioni e clausole di armonizzazione minima, che consentono agli Stati membri, in sede di recepimento, di adottare normative fortemente differenziate e in concorrenza tra loro. Occorre piuttosto privilegiare, anche ricorrendo al regolamento anziché alla direttiva, la mas-

sima armonizzazione possibile, pur nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

In conclusione, ritiene che la tematica trattata dalla Comunicazione in esame risulti estremamente complessa ed articolata, e che sia pertanto utile compiere tutti gli opportuni approfondimenti, procedendo, come già concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle audizioni del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'ISVAP, nonché alle audizioni informali di esperti del settore.

Si riserva quindi di formulare una proposta di documento finale all'esito delle audizioni e del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 2 luglio 2009.

Audizione del Presidente dell'ABI sulle problematiche relative alla commissione di massimo scoperto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 17.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01143 Capitanio Santolini: Chiarimenti sulla futura posizione professionale degli insegnanti diplomati e non abilitati per le scuole primaria e dell'infanzia	16
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	20
5-01217 De Pasquale: Salvaguardia dei corsi di programmatore negli istituti tecnici commerciali	16
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	21
5-01223 Siragusa: Tagli agli organici 2009-2010 nella scuola e richieste delle famiglie, in particolare in Sicilia	16
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	22
5-01416 Ruvolo: Sul regolare svolgimento delle attività didattiche degli istituti delle isole minori come quella di Lampedusa e di Linosa	16
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	24
5-01418 Antonino Russo: Chiarimenti sulle graduatorie del personale docente precario in merito alla mobilità territoriale	17
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	26
5-01422 Mecacci: Sul conferimento di una laurea <i>honoris causa</i> ad un Capo di Stato	17
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	28
5-01469 Coscia: Situazione di sofferenza finanziaria degli istituti scolastici, in particolare nella regione Lazio	18
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	29
5-01484 Codurelli: Mancato aggiornamento del software « Conchiglia » per la gestione dei dati relativi agli esami di Stato	18
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	31
5-01489 Frassinetti: Riconoscimento giuridico della Scuola superiore post universitaria di medicina estetica (SMIEM) di Milano	18
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	32
5-01398 Ghizzoni: Sull'approvazione della tabella triennale delle istituzioni culturali	19
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	33
5-01483 Motta: Sulla possibile soppressione della sede dirigenziale dell'Archivio di Stato di Parma	19
<i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i>	34

INTERROGAZIONI

Giovedì 2 luglio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene

il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 9.

5-01143 Capitano Santolini: Chiarimenti sulla futura posizione professionale degli insegnanti diplomati e non abilitati per le scuole primaria e dell'infanzia.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Valentina APREA, *presidente*, in qualità di cofirmataria, prende atto della risposta ricevuta.

5-01217 De Pasquale: Salvaguardia dei corsi di programmatore negli istituti tecnici commerciali.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta. Ricorda che nella interrogazione si faceva riferimento ai laboratori, in particolare alle strutture informatiche innovative, per le quali sono stati fatti grossi investimenti pubblici all'interno degli istituti tecnici, che prevedevano l'insegnamento di materie tecniche, accompagnato dall'uso appropriato di laboratori. Prende atto che nei nuovi regolamenti saranno tagliate proprio le risorse laboratoriali, anche se la risposta sembra « adombrare » un aumento delle ore curriculari, per le quali comunque ci si chiede con quali risorse si possa fare fronte. Ribadisce quindi che la risposta non è sufficiente e che in realtà non fornisce risposte all'interrogante, come ormai, di fatto il Governo in carica fa costantemente, eludendo le risposte o non rispondendo. Sottolinea che si troverà a dover riferire alle scuole che l'Esecutivo non sta tenendo conto delle reali esigenze che dagli istituti provengono e in questo caso in particolare dagli istituti tecnici. Conclude osservando che non si può parlare di promozione e di innovazione scientifica nelle scuole del Paese, quando

di fatto si tagliano le risorse per quegli istituti che ne sono depositari.

5-01223 Siragusa: Tagli agli organici 2009-2010 nella scuola e richieste delle famiglie, in particolare in Sicilia.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che è contraddittoria in più punti: ad esempio nella risposta viene affermato in un passaggio che vengono confermate le classi a tempo pieno e in un altro invece si dice che vi è un aumento delle classi a tempo pieno. Più, in generale, rileva che nella risposta non vengono fornite informazioni sulle domande puntuali contenute nell'interrogazione e che i dati riportati appaiono contrastanti con quelli in suo possesso, desunti da informazioni di stampa e dalle singole realtà territoriali. Sottolinea, inoltre, che la Sicilia viene fortemente colpita e svantaggiata dalle norme che prevedono che il tempo prolungato presso le scuole medie verrà garantito solo in presenza di strutture adeguate: nell'isola vi sono infatti parecchie carenze nel settore dell'edilizia scolastica. Segnala, in generale, che la Sicilia è una delle Regioni maggiormente colpite dai tagli alle risorse della scuola disposti dal Governo. Si riserva in conclusione di verificare, dopo l'avvio del prossimo anno scolastico, l'esattezza dei dati riportati nella risposta.

5-01416 Ruvolo: Sul regolare svolgimento delle attività didattiche degli istituti delle isole minori come quella di Lampedusa e di Linosa.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Valentina APREA, *presidente*, in qualità di cofirmataria, prende atto della risposta ricevuta.

5-01418 Antonino Russo: Chiarimenti sulle graduatorie del personale docente precario in merito alla mobilità territoriale.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Antonino RUSSO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto e indignato per il tipo di risposta che viene fornita dal Governo. Ricorda che in essa si fa riferimento alle graduatorie del personale docente precario in merito alla mobilità territoriale e che già in sede di conversione del cosiddetto decreto Gelmini erano state pronunciate sentenze inequivocabili – anche della Corte Costituzionale, nello specifico la sentenza n. 168 del 2004 – in cui si dichiarava l'incostituzionalità delle norme oggetto del giudizio, in riferimento all'articolo 51 della Costituzione, prefigurandosi, altresì una violazione del diritto all'eguaglianza. Alle polemiche legate a tali pronunce, e in particolare a quella della Corte costituzionale, il Ministro Gelmini dichiarò di avere necessità di un supporto degli uffici legali per poter valutare nuovamente la materia. Ricorda peraltro che nel Comitato dei nove istituito per l'esame del decreto-legge « Gelmini » era stata trovata una soluzione al problema posto dall'interrogazione, ma che poi tale soluzione non fu adottata a causa delle obiezioni sollevate dalla Commissione bilancio. Segnala inoltre che la mancata risoluzione della questione dipende dall'esistenza di « pregiudizi razzistici » da parte di alcuni schieramenti politici, che tendono a salvaguardare esclusivamente le province di riferimento; osserva che nella risposta si afferma che « si potrebbero intasare alcune graduatorie », il che significa quindi che non si può correre il rischio di

intasare graduatorie di altre province. Ribadisce che la soluzione, già prefigurata nel precedente Governo, poteva essere trovata nel Piano di immissione in ruolo che avrebbe comportato l'immissione di circa 75 mila insegnanti. Stigmatizza, quindi, con forza il fatto che nella risposta non vengono rese note e citate le sei ordinanze di sospensione dei provvedimenti impugnati emesse dal TAR Lazio e che è gravissimo il fatto che il Governo sembri ignorare questi atti. Sottolinea che i provvedimenti sottoposti al TAR sono illegittimi e, come già dichiarato, incostituzionali. Sottolinea che non è certamente un atto di sindacato ispettivo a stravolgere la distribuzione del personale del comparto scolastico, quanto provvedimenti, come quelli in oggetto, che sono stati giudicati negativamente dai tribunali. Ricorda, infine, che oltre diecimila insegnanti hanno fatto ricorso e hanno vinto nei vari gradi di giudizio, che hanno dato loro ragione, confermando un diritto di trasferimento, « almeno come persone », tra le province del nostro Paese.

Valentina APREA, *presidente*, concorda con il collega Russo affermando che nella risposta del Governo avrebbe dovuto essere contenuto un aggiornamento con la specifica delle sentenze citate.

Antonino RUSSO (PD), ringraziando, tiene a precisare che le sentenze del TAR n. 2573, 2819, 2818 e 2815 sono del 5 e del 19 giugno 2009. Conferma, inoltre, che a suo giudizio vi è un gravissimo pregiudizio per quello che riguarda l'inizio del prossimo anno scolastico.

5-01422 Mecacci: Sul conferimento di una laurea *honoris causa* ad un Capo di Stato.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta, pur dovendo denunciare la gravità del fatto in oggetto. Aggiunge che nella risposta fattale pervenire dal Governo risulta che al Ministero dell'istruzione, competente per la valutazione, non sembra mai essere pervenuta la proposta di conferimento della laurea *honoris causa* al Capo di Stato citato, che poi è risultato essere, nello specifico, il colonnello Gheddafi. Aggiunge che artefice di questa iniziativa sembrerebbe essere l'Università di Sassari, ma prende atto con soddisfazione che il Ministero preposto sembra aver ignorato tale richiesta e dichiara di non aver mai ricevuto la relativa proposta.

5-01469 Coscia: Situazione di sofferenza finanziaria degli istituti scolastici, in particolare nella regione Lazio.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, in quanto nella interrogazione si chiedeva conto dei finanziamenti, in particolare dei 171 milioni di euro necessari per regolarizzare i bilanci degli istituti scolastici e nella risposta non ci si occupa minimamente di tale questione, ma di altre, quali quelle ad esempio relative agli organici. Si tratta di temi che sono posti dall'interrogazione, ma che non ne costituiscono il nucleo essenziale, in quanto la materia fondamentale trattata dall'interrogazione era quella dei finanziamenti e su tale quesito la risposta all'interrogazione non si sofferma. Ribadisce quindi l'esigenza che il Governo fornisca una risposta ai quesiti posti, visto che quella fornita nella seduta odierna è una « non risposta » all'interrogazione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA si riserva di integrare la risposta, per le vie brevi, nei tempi più rapidi possibili.

5-01484 Codurelli: Mancato aggiornamento del software « Conchiglia » per la gestione dei dati relativi agli esami di Stato.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta ricevuta, sottolineando peraltro che un'operazione come quella indicata nell'interrogazione non può essere svolta sotto esame di Stato. Auspica pertanto che in futuro possa essere prestata più attenzione a tali tematiche, in quanto la scuola rappresenta un settore molto delicato e non è ammissibile che si possano creare disguidi di alcun tipo.

5-01489 Frassinetti: Riconoscimento giuridico della Scuola superiore post universitaria di medicina estetica (SMIEM) di Milano.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Paola FRASSINETTI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta e ringrazia il Governo per la risposta. Afferma che l'interrogazione mira a porre in risalto un problema sul quale è bene che la comunità politica inizi a riflettere. Mette in evidenza che modelli distorti di una immagine estetica ideale, trasmessi dai media in continuazione hanno una forte presa su molti giovani, che per seguire tali modelli prendono « strade pericolose » per la propria salute, rappresentate da operatori non qualificati e privi di scrupoli. Aggiunge, altresì, che per lo stesso motivo si chiedeva nell'interrogazione il riconoscimento giuridico della scuola superiore post-universitaria di medicina estetica di Milano, che opera a livello scientifico e con consolidata esperienza da anni nel settore. Ribadisce che la medicina estetica non deve essere confusa, come spesso accade con la chirurgia estetica che è tutta altra cosa e

che occorre adeguarsi, in ogni caso alle direttive comunitarie.

5-01398 Ghizzoni: Sull'approvazione della tabella triennale delle istituzioni culturali.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta. Prende atto infatti che, nella parte conclusiva della risposta del Governo, si informa che in data 30 giugno è arrivata alle Commissioni parlamentari la tabella triennale di riparto dei fondi per le istituzioni culturali. Ricorda che la Commissione ha lavorato a lungo su questa materia e ha audito anche rappresentanti dell'Istituto storico italiano per il Medioevo che, da tempo, attendevano come altri istituti queste risorse, prioritarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Rammenta che le attività indicate, non solo quelle dell'Istituto indicato, ma quelle di tutte le istituzioni culturali del Paese, sono svolte a beneficio della cultura dell'Italia e della sua promozione anche all'estero. Ritene altresì che il parere delle Commissioni possa essere espresso, a questo punto, prima della chiusura dei lavori estivi, ma appare chiaro che gli istituti riceveranno le risorse effettivamente solo alla fine dell'anno. Osserva che naturalmente tale evenienza comporta un rallentamento e un nocumento per l'efficienza degli istituti in questione che hanno continuato a svolgere il loro regolare lavoro, sostenendo tutte le spese previste per un corretto funzionamento. Invita il Governo a far sì che per il futuro le risorse finanziarie possano arrivare nei tempi stabiliti e con più celerità.

5-01483 Motta: Sulla possibile soppressione della sede dirigenziale dell'Archivio di Stato di Parma.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Carmen MOTTA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, in quanto in essa si cerca di lasciare nella indeterminatezza una scelta che ricadrà sulla dirigenza dell'Archivio di Stato di Parma. Sottolinea che tale scelta è molto criticabile, in quanto l'Archivio di Parma costituisce un'istituzione importantissima non solo per la città ma per tutto il Paese e che ciò è confermato dalla affluenza massiccia di turisti che ogni anno visitano l'Archivio. Segnala, inoltre, che tale soluzione non combacia con la necessità di salvaguardare le radici culturali dei territori del Paese. Rileva, inoltre, che se da una parte è vero che la scelta fatta costituisce attuazione di una norma di legge, in quanto il decreto-legge n. 112 del 2008 prevede la riduzione di un ufficio dirigenziali, da un altro punto di vista la scelta avrebbe potuto essere svolta seguendo criteri maggiormente oggettivi. Ricorda, in conclusione, che il Consiglio comunale di Parma nei giorni scorsi ha adottato all'unanimità un ordine del giorno col quale si evidenziano le criticità della scelta effettuata in merito all'Archivio di Stato di Parma, sottolineando che la città di Parma deve continuare avere un archivio di Stato pari a quelli già esistenti in tutte le altre capitali preunitarie.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

ALLEGATO 1

5-01143 Capitano Santolini: Chiarimenti sulla futura posizione professionale degli insegnanti diplomati e non abilitati per le scuole primaria e dell'infanzia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla richiesta dell'onorevole interrogante di esaminare la situazione degli insegnanti che hanno conseguito la maturità magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002 ai fini del reclutamento del personale docente, si fa presente che l'amministrazione è impegnata nella predisposizione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 416, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, finanziaria per il 2008, in attesa del complessivo riordino delle procedure di reclutamento, che disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale e l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente.

Avendo, com'è noto, la legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64-ter, bloccato l'attivazione del X ciclo delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, ha, di fatto, sospeso tutte le procedure e le attività ad esse connesse, rinviando la formazione iniziale ed il reclutamento del personale docente alle disposizioni da emanare ai sensi della sopra citata legge n. 244 del 2007.

Lo schema di regolamento che disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e forma-

zione ai sensi della suddetta legge n. 244 ha iniziato il suo *iter* con la richiesta di parere al Consiglio universitario nazionale, al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, al Consiglio nazionale degli studenti universitari, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il medesimo schema deve essere poi sottoposto alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Tale schema di regolamento, come precisato, va riferito alla sola formazione universitaria iniziale, mentre per quanto concerne il reclutamento del personale docente tutto è rinviato ad altro provvedimento.

Nella predisposizione delle norme transitorie attuative di tale provvedimento riguardante il reclutamento del personale docente, il Governo, consapevole della particolare posizione di tutti coloro che sono in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, valuterà l'individuazione di specifiche soluzioni.

ALLEGATO 2

5-01217 De Pasquale: Salvaguardia dei corsi di programmatore negli istituti tecnici commerciali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In data 28 maggio 2009, il Consiglio dei ministri ha approvato due regolamenti che riformano gli istituti tecnici e professionali potenziandoli; ciò a partire dall'anno scolastico 2010-2011.

Le disposizioni ivi contenute vanno in continuità con il già annunciato scopo di rilanciare e potenziare la formazione tecnica e professionale che già ha dato importanti risultati, quale l'aumento del numero degli iscritti già per il prossimo anno, soprattutto nelle regioni con maggiore presenza industriale.

Iscriversi ai nuovi tecnici e professionali consentirà ai giovani maggiori opportunità occupazionali e una riduzione dei tempi di transizione tra scuola, formazione e lavoro.

Per ciò che concerne gli istituti tecnici il nuovo regolamento ha come obiettivo la creazione di un raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso la più ampia diffusione di tirocini, stage e alternanza scuola lavoro. Il medesimo regolamento prevede inoltre lo sviluppo di metodologie innovative basate sulla didattica laboratoriale, ovvero su una metodologia che considera il laboratorio un modo efficace di fare scuola in tutti gli ambiti disciplinari, compresi gli insegnamenti di cultura generale, quali ad esempio italiano e storia.

I nuovi istituti tecnici sono caratterizzati da un'area di istruzione generale comune a tutte e due i percorsi e in due distinte aree di indirizzo che possono essere articolate, sulla base di un elenco

nazionale continuamente aggiornato nel confronto con le regioni e le parti sociali, in un numero definito di opzioni legate al mondo del lavoro, delle professioni e del territorio. Per questo gli istituti avranno a disposizione ampi spazi di flessibilità, 30 per cento nel secondo biennio e 35 per cento nel quinto anno, all'interno dell'orario annuale delle lezioni dell'area di indirizzo. Questi spazi si aggiungono alla quota del 20 per cento di autonomia rispetto al monte ore complessivo delle lezioni di cui già godono le scuole.

Ciò premesso, con riguardo alla richiesta dell'Onorevole interrogante di salvaguardare i corsi per programmatore negli istituti tecnici commerciali faccio presente che in relazione alle proposte formulate dagli istituti tecnici impegnati nella sperimentazione del progetto « Mercurio » gli allegati allo schema di regolamento sono stati emendati in modo da rafforzare l'insegnamento dell'informatica.

Le scuole interessate potranno valorizzare pertanto gli spazi di flessibilità previsti nell'ambito dell'orario annuale di lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, anche al fine di rendere più sostenibile per gli allievi il tempo scuola, nel rispetto dei criteri indicati nel piano programmatico di cui all'articolo 64 della legge n. 133 del 2008.

Gli schemi di regolamento suddetti proseguono ora il loro iter secondo quanto previsto dall'articolo 17, secondo comma, della legge n. 400 del 1988.

ALLEGATO 3

5-01223 Siragusa: Tagli agli organici 2009-2010 nella scuola e richieste delle famiglie, in particolare in Sicilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla questione riguardante la determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010 si è più volte riferito in questa sede.

È stato già precisato che da alcuni anni tutte le leggi finanziarie hanno previsto la riduzione delle dotazioni organiche del personale della scuola e da ultimo la legge n. 133 dell'agosto 2008.

In particolare, per l'anno scolastico 2009-2010, la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale e regionale è definita in attuazione della citata legge n. 133 del 2008 che all'articolo 64, comma 4, ha previsto una serie organica di interventi e di misure volti, tra l'altro, ad incrementare gradualmente di un punto il rapporto docenti-alunni nell'arco di un triennio, a partire dall'anno scolastico 2009-2010.

È stato anche chiarito che l'organico del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010 è stato determinato e ripartito a livello regionale, come nei decorsi anni scolastici, utilizzando una serie di indici e parametri resi noti e discussi ampiamente in sede tecnica nell'ambito della Conferenza unificata; in particolare detto organico è stato definito in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e della relativa serie storica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap e degli alunni con cittadinanza non italiana e tiene conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e di disagio sociale delle diverse realtà.

Con riferimento all'istruzione secondaria le dotazioni organiche sono state determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni.

Questi criteri sono stati seguiti per tutto il territorio nazionale.

L'organico di sostegno è stato totalmente confermato nella stessa consistenza del corrente anno scolastico.

Con riguardo alla scuola primaria il tempo pieno delle 40 ore settimanali resta confermato per il prossimo anno scolastico nel numero di posti attivati per l'a.s. 2008-2009, senza alcuna decurtazione percentuale dell'organico complessivo dedicato a tale modello, con due insegnanti che devono assicurare 22 ore di insegnamento ciascuno; ognuno dei due docenti ha quindi due ore del proprio orario da poter utilizzare nella scuola. Inoltre, quasi il 50 per cento degli insegnanti della scuola primaria non è ancora formato per insegnare l'inglese e sarà necessario prevedere quindi che 2-3 ore dell'orario scolastico saranno coperte dall'insegnante di inglese e da quello di religione. Questo significa che le scuole, in base alla loro autonomia, potranno chiedere ai docenti nominati su ciascuna classe di tempo pieno di utilizzare più di 2 ore del loro orario di lavoro anche per coprire il tempo pieno in altre classi.

Grazie a questi provvedimenti, quindi, saranno riconfermate le 34mila classi che lo scorso anno hanno usufruito del modello orario di 40 ore, e a queste si aggiungeranno 2500 classi prime in più.

Le prime classi di scuola primaria che l'anno prossimo faranno il tempo pieno saranno quindi il 20 per cento in più di quest'anno.

La rilevanza educativa e sociale di detto modello è stata infatti riaffermata dal Governo anche con l'attivazione « di piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza unificata », volti « al potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio ».

Per quanto riguarda il tempo normale, le risorse di organico disponibili consentiranno di accogliere, la maggior parte delle richieste delle famiglie, ivi comprese quelle relative al modello sino a 30 ore. Per il tempo normale si è proceduto, infatti, a calcolare il fabbisogno dell'organico moltiplicando per 27 (ore settimanali) il numero complessivo delle classi prime e per 30 (ore settimanali) il numero complessivo delle classi seconde, terze, quarte e quinte senza tener conto della disponibilità di ore derivanti dalla presenza aggiuntiva di insegnanti di religione cattolica e/o di lingua inglese. L'applicazione di tale criterio comporta che il monte ore complessivamente determinato è superiore al fabbisogno reale scaturente dall'applicazione rigida degli orari previsti dal regolamento sul primo ciclo, cioè 24, 27 e 30 ore.

Le classi con orario normale successive alla prima continueranno a funzionare, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla conclusione del ciclo quinquennale, secondo i modelli orario in atto.

Con riguardo in particolare alla regione Sicilia, il competente direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ha fatto presente che sono state accolte nuove richieste di tempo pieno, nel limite delle disponibilità di posti, per un totale di 278 classi.

Per quanto riguarda le 30 ore le risorse assegnate alle scuole consentono il quasi totale accoglimento delle richieste.

Per quanto riguarda il tempo prolungato in detta Regione si è avuta una flessione delle classi che seguono quel modello organizzativo (da 2.306 a 2.135) per vari fattori tra i quali la diminuzione degli alunni richiedenti tale modello e l'accertata mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Vorrei far presente, infine che è compito dell'istituzione scolastica, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse, all'ampliamento del servizio e all'incremento dell'offerta formativa valorizzando in tal modo gli spazi di flessibilità che l'autonomia consente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

ALLEGATO 4

5-01416 Ruvolo: Sul regolare svolgimento delle attività didattiche degli istituti delle isole minori come quella di Lampedusa e di Linosa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo è intervenuto tempestivamente per contrastare il fenomeno dell'assenteismo nella pubblica amministrazione, ivi compreso il settore scolastico, con l'inserimento nel decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) di specifiche misure elaborate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione quali visite fiscali obbligatorie fin dal primo giorno di assenza per malattia, contenimento dei permessi sindacali, limitazioni dei premi incentivanti il lavoro.

Subito dopo la sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* il Ministro competente ha emanato in data 17 luglio 2008 la circolare n. 7 immediatamente applicativa.

A seguito della conversione con modificazioni del decreto-legge n. 112, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 sono seguite la circolare n. 8 del 5 settembre 2008 e la circolare n. 10 del 21 ottobre 2008 del Ministro medesimo con le quali sono stati forniti ulteriori chiarimenti sull'applicazione delle nuove disposizioni in materia di assenze dal servizio per malattia e assenze dal servizio con riguardo all'applicazione della legge n. 104 del 1992 sull'*handicap*.

In particolare l'articolo 71 della legge 133, con riguardo alle assenze per malattia, prevede che: « Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale

con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a *day hospital*, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita... ».

Il medesimo articolo 71 al secondo comma definisce le modalità per la presentazione della certificazione medica a giustificazione dell'assenza precisando che: « Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica ».

Il successivo comma 3 definisce le modalità per i controlli che le amministrazioni debbono disporre: « L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi ».

Il Ministero come tutte le altre amministrazioni pubbliche, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ha svolto il monitoraggio

mensile delle assenze del personale della scuola con contratto a tempo indeterminato ed ha confrontato i dati con quelli del corrispondente periodo del 2008. La rilevazione ha riguardato le assenze effettuate dai docenti e dal personale amministrativo tecnico e ausiliario in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado. Le informazioni raccolte, relative al 95 per cento delle istituzioni scolastiche, hanno riguardato le assenze per malattia, retribuite e non, e le assenze dovute ad altri motivi. Confrontando i periodi di assenza per malattia superiori a dieci giorni nei mesi di gennaio e febbraio relativi ai due anni, questi sono diminuiti, per i docenti, a gennaio del 18,5 per cento, a febbraio del 19,8 per cento e per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola rispettivamente del 34,8 per cento a gennaio e del 28 per cento a febbraio 2009.

Nel mese di febbraio, su base territoriale, la maggiore diminuzione si è registrata sia per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che per il personale docente nelle regioni dell'Italia centrale rispettivamente del 39,7 per cento e del 39,1 per cento ed a seguire le aree meridionali ed insulari del 36,6 per cento e del 37,3 per cento.

Anche nel mese di marzo, le assenze del personale scolastico sono diminuite rispetto al mese di marzo dell'anno scorso. In base ai dati rilevati, infatti, le assenze per malattia del personale docente sono diminuite del 13,3 per cento e quelle del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del 27,1 per cento.

Con particolare riferimento ai periodi di assenza per malattia superiori a dieci giorni si è registrato un calo del 7,4 per cento per i docenti e del 9,5 per cento per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

La maggiore diminuzione di assenze è stata registrata nelle regioni del Nord Est per il personale docente (-16,3 per cento) e nelle regioni del Mezzogiorno per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (-28 per cento).

Nel mese di aprile il calo rispetto allo stesso mese del 2008, considerando le festività pasquali e le consultazioni elettorali, è stato del 26,5 per cento per i docenti e del 34,8 per cento per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Il maggior calo si rileva nelle assenze per malattia dei docenti della scuola dell'infanzia (-42 per cento) e, per quanto riguarda l'area geografica, è ancora una volta, al centro e al meridione che si rileva la maggior diminuzione per gli insegnanti, pari, per le due aree, a: -27,5 per cento (docenti infanzia), circa -28 per cento (docenti centro e meridione) e -36,1 per cento (personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del centro e nord-ovest).

Notevole è stata anche la diminuzione dei periodi di assenza per malattia di un numero di giorni consecutivi superiore a dieci: -25 per cento per i docenti e -16,7 per cento per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, contro rispettivamente un -7,4 per cento e un -9,5 per cento nel mese di marzo.

Si può quindi affermare che è stato realizzato un risultato positivo grazie ai provvedimenti del Governo e si ritiene che questi provvedimenti possano incidere anche nel particolare contesto delle isole di Lampedusa e Linosa ove tuttavia, secondo quanto riferito dal dirigente scolastico dell'istituto comprensivo «Luigi Pirandello» di Lampedusa e Linosa, l'azienda sanitaria locale ha comunicato che a volte le visite fiscali pur richieste non vengono effettuate a causa dell'esiguo numero di medici in servizio.

ALLEGATO 5

5-01418 Antonino Russo: Chiarimenti sulle graduatorie del personale docente precario in merito alla mobilità territoriale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante torna su un argomento – l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo – che è stato oggetto dell'interpellanza urgente n. 2-00293, presentata dal medesimo interrogante e discussa nella seduta dell'Assemblea della Camera n. 127 del 5 febbraio scorso.

In particolare, nell'atto in discussione si chiede che il Ministero adotti un provvedimento integrativo del decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, relativo all'integrazione ed aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle anzidette graduatorie, volto a consentire ai candidati interessati di spostare da una graduatoria ad altra i 24 punti aggiuntivi spettanti per il conseguimento dell'abilitazione presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS); si chiede inoltre di consentire il trasferimento dell'iscrizione dalla provincia scelta ad altra provincia con inserimento « a pettine », cioè con il punteggio spettante secondo l'apposita tabella di valutazione dei titoli, anziché in coda come è invece previsto nel citato decreto ministeriale n. 42.

Sulle due questioni sollevate il Ministero, confermando la linea seguita in sede di contenzioso, ha chiesto all'Avvocatura generale dello Stato di proporre appello avverse le decisioni del TAR del Lazio citate nell'interrogazione.

Si ritiene infatti che le disposizioni introdotte dai commi 605 e 607 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 abbiano modificato la natura giuridica delle graduatorie, trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento, cristalliz-

zando e salvaguardando, quindi, le posizioni di coloro che vi erano stati inseriti secondo la precedente regolamentazione.

Nello specifico, relativamente alla richiesta di spostamento dei 24 punti da una graduatoria ad un'altra, va osservato che l'eventuale superamento del principio secondo cui non è possibile modificare scelte già effettuate potrebbe estendersi a tutte le altre situazioni in cui i candidati hanno già avuto la possibilità di effettuare una scelta tra diverse opzioni. Ne deriverebbero effetti fortemente negativi sulla certezza e stabilità delle graduatorie con pregiudizio anche delle legittime aspettative dei docenti in esse inseriti.

Queste considerazioni valgono anche per la seconda richiesta, relativa al trasferimento « a pettine » in provincia diversa da quella inizialmente scelta, atteso che il suo eventuale accoglimento risulterebbe di pregiudizio per tutti i docenti che si sono attenuti alle disposizioni vigenti al momento della scelta. A tal proposito, ricordo che, nelle premesse del decreto ministeriale del 16 marzo 2007, è stato precisato che dall'anno scolastico 2009-2011 « è consentito solo l'aggiornamento della propria posizione e il trasferimento ad altra provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce ».

Di conseguenza, moltissimi docenti precari hanno effettuato scelte definitive, finalizzate ad opportunità occupazionali. Una eventuale, diversa determinazione, cioè l'inserimento « a pettine » di coloro che chiedono il cambio di provincia, metterebbe in discussione le scelte effettuate

dagli interessati sulla base delle disposizioni vigenti al momento della scelta e le connesse possibilità di lavoro.

Va pure evidenziato che il decreto ministeriale n. 42 del 2009 ha per oggetto l'aggiornamento delle graduatorie provinciali, rese ad esaurimento dalla legge n. 296 del 2006, e che la scelta del legislatore di renderle ad esaurimento è stata finalizzata ad esaurire nel minore tempo possibile il problema del precariato in vista di un nuovo sistema di formazione e di reclutamento.

E ancora, la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 42 del 2009 è completamente diversa da quella disciplinata dal decreto ministeriale del 16 marzo 2007, che si muoveva nell'ottica del trasferimento della domanda da una provincia ad altra. Il decreto ministeriale 42 innova completamente la precedente procedura in quanto non contempla il trasferimento da una provincia all'altra – non prevista peraltro dalle norme che hanno trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento – ma offre una possibilità ulteriore a ciascun docente precario inserito nelle graduatorie, vale a dire l'opzione aggiuntiva di poter conseguire una nomina a tempo indeterminato o determinato in altra provincia oltre che in quella di appartenenza.

Trattandosi di una possibilità aggiuntiva, è da ritenere che essa non possa ledere il diritto di coloro che sono già inseriti a titolo originario nella stessa provincia ma possa essere invece utilizzata solo nel caso di esaurimento delle gradua-

torie originaria, cristallizzata dal legislatore con la trasformazione da « permanente » in graduatoria « ad esaurimento », per garantire il rispetto delle posizioni prioritarie già acquisite.

Non va d'altra parte sottaciuto che molti docenti precari si dichiarano contrari a cambiare le regole in corso di partita e sollecitano il rispetto di quanto il decreto ministeriale del 16 marzo 2007 aveva così stabilito: « Con la riapertura dei termini sarà consentito, per l'ultima volta, di iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Nel successivo biennio scolastico 2009-2011 si potrà solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra provincia, ma in "coda" a tutte le fasce ».

Va infine considerato che l'adesione alle richieste contenute nell'atto di sindacato ispettivo potrebbe sconvolgere l'organizzazione del lavoro delle scuole e la possibile continuità di servizio rispetto all'anno precedente; d'altro canto, potrebbe prolungare ulteriormente le aspettative di stabilità del posto di lavoro dei precari delle graduatorie ad esaurimento ingenerando, inoltre, una falsa aspettativa nei tanti docenti precari del territorio nazionale che, pensando di spostarsi in una nuova provincia, che presenta disponibilità di posti, si ritroverebbero massicciamente a fare la stessa scelta, con l'effetto di intasare a dismisura le graduatorie della nuova provincia, senza alcuna garanzia dell'effettiva possibilità lavorativa.

ALLEGATO 6

5-01422 Mecacci: Sul conferimento di una laurea *honoris causa* ad un Capo di Stato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come illustrato dall'onorevole interrogante la Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Sassari ha proposto il conferimento della laurea *honoris causa* al presidente dell'Unione africana Muammar Gheddafi, formulata dal Consiglio di facoltà nell'adunanza dell'8 maggio 2009.

In merito al conferimento di lauree ad *honorem* l'articolo 159 del Testo unico, approvato con regio-decreto 31 agosto

1933, n. 1592, prevede che una documentata proposta da parte di un Consiglio di facoltà venga esaminata e fatta propria dal Senato accademico prima dell'inoltro al Ministero per la prevista approvazione.

Si precisa che ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta in proposito.

Si comunica, infine, che il Ministero degli esteri, da parte sua, ha riferito di non essere a conoscenza della proposta in parola.

ALLEGATO 7

5-01469 Coscia: Situazione di sofferenza finanziaria degli istituti scolastici, in particolare nella regione Lazio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alle varie tematiche sollevate nell'atto in discussione il Governo ha più volte riferito in questa stessa sede, anche di recente, rispondendo ad interrogazioni di contenuto essenzialmente analogo.

Nel confermare quanto già fatto al riguardo presente nelle precedenti occasioni, passo ad esporre la situazione del Lazio, alla quale fa specifico riferimento l'onorevole interrogante.

Premesso che l'evoluzione del sistema scolastico in un sistema complesso vede la scuola dell'autonomia, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali quali co-attori coinvolti in azioni sistemiche, intese a garantire l'unitarietà del servizio pubblico formativo, l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, nella fase di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse del personale scolastico alle singole province, ha stabilito gli opportuni contatti con la Regione e gli enti locali, titolari di specifiche attribuzioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, di dimensionamento e distribuzione della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio.

Nell'ambito di queste interlocuzioni sono stati elaborati specifici parametri di contesto, partendo dai dati previsionali e dalla consistenza attuale della popolazione scolastica, registrata al sistema informativo del Ministero, con riguardo alle esigenze degli alunni diversamente abili, al grado di consistenza demografica delle varie province, alla distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, alle caratteristiche geomorfologiche dei territori interessati, alle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.

Detto questo, per il Lazio, in base ai dati inseriti al sistema informativo alla data del 18 giugno 2009, risulta un lieve aumento, pari a 360 alunni, su un totale di 717.565 alunni distribuiti su 33.535 classi, rispetto ad un totale di 717.205 alunni del decorso anno scolastico distribuiti su 33.819 classi.

Il rapporto alunni/classi a livello regionale è di: 23,58 per la scuola dell'infanzia, 18,20 per la primaria, 20,87 per la scuola secondaria primo grado e, infine, di 21,70 per la scuola secondaria di secondo grado.

Appare, pertanto, infondato il timore che, allo stato attuale, vi siano troppi alunni per classe.

Per ciò che concerne poi il tempo-scuola nella scuola primaria, va evidenziato che non vi è stata alcuna riduzione; risulta, al contrario, implementato in maniera significativa il tempo pieno, con 81 classi prime in più rispetto al decorso anno scolastico: in particolare a Roma, le classi a tempo pieno risultano il 58,83 per cento del totale delle classi a fronte di una media regionale, sempre in aumento, pari al 43,42 per cento e a quella nazionale calcolata sul 50 per cento. L'aumento complessivo di classi a tempo pieno per il Lazio è pari a 225 classi.

Con riguardo al paventato depotenziamento dell'offerta formativa per effetto delle ore di compresenza non più previste dalla norma, preciso che tutte le ore residue che ne derivano (nel Lazio 20.672 ore) rimangono disponibili nell'organico di istituto, implementandolo e potranno essere utilizzate non solo per l'am-

pliamento del tempo pieno ma anche per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa.

Quanto alle preoccupazioni circa il rispetto dei parametri di sicurezza nella formazione delle classi, gli uffici scolastici provinciali del Lazio hanno assunto agli atti tutte le dichiarazioni in merito fornite dai dirigenti scolastici e, nei casi di comprovata problematica di spazio, hanno proceduto ad una diversa composizione delle classi.

Infine, relativamente alle riduzioni di organico del personale amministrativo,

tecnico ed ausiliario (ATA), per il Lazio va ricordato che, già da anni, per normativa pregressa, si verifica un abbattimento del 25 per cento di organico in presenza di affidamento del servizio di pulizia delle scuole a ditte specifiche, « appalti storici » e ex-LSU transitati dagli enti locali allo Stato in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, che ha portato ad uno stanziamento finanziario nel triennio pari ad euro 92.699.884,80 per gli ex-LSU e euro 117.874.830,28 per i citati « appalti storici ».

ALLEGATO 8

**5-01484 Codurelli: Mancato aggiornamento del *software* « Conchiglia »
per la gestione dei dati relativi agli esami di Stato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come già noto all'Onorevole interrogante l'applicazione *software* denominata « Conchiglia » è stata realizzata dall'INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione) a supporto delle segreterie delle istituzioni scolastiche e delle commissioni d'esame nella gestione dei dati e della documentazione degli esami di Stato.

Con comunicazione del 12 maggio 2009, pubblicata nella sezione « Osservatorio nazionale esami di Stato-Ones » del sito INVALSI, quest'ultimo ha ufficialmente dichiarato che non avrebbe più provveduto all'aggiornamento del *software* « Conchiglia ».

A seguito delle numerose richieste da parte delle scuole e al fine di evitare

eventuali difficoltà ai Presidenti di commissione degli esami di Stato, il Ministero ha ritenuto opportuno provvedere anche per quest'anno all'aggiornamento dell'applicazione « Conchiglia » che è stata regolarmente messa a disposizione delle commissioni e delle segreterie scolastiche in tempo utile per tutti gli adempimenti amministrativi relativi agli esami di Stato. Il costo dell'aggiornamento è rientrato nel contratto in essere con l'attuale gestore del sistema informativo.

Diversamente, il *software* denominato « Argo Conchiglia » risulta essere un'applicazione prodotta da una società specializzata in *software* per la scuola con la quale il Ministero non ha alcun rapporto.

ALLEGATO 9

5-01489 Frassinetti: Riconoscimento giuridico della Scuola superiore post universitaria di medicina estetica (SMIEM) di Milano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Secondo la normativa vigente (decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, articolo 3, comma 7), in Italia possono essere istituite nuove Scuole di specializzazione esclusivamente in applicazione di norme di legge, di direttive comunitarie ovvero per specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.

Per quanto attiene l'ordinamento comunitario, non risulta che attualmente presso gli Stati membri siano state attivate scuole di specializzazione in medicina estetica.

Relativamente all'ordinamento nazionale, si fa presente che, ad oggi, le Regioni non hanno segnalato al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali esigenze obiettive e specifiche del Servizio Sanitario Nazionale in merito alla possibile individuazione di questa nuova tipologia di Scuola.

Nel nostro Paese la formazione medica specialistica è disciplinata nel dettaglio – conformemente alle direttive comunitarie di settore – dal Decreto Legislativo già citato nonché dal Decreto 1° agosto 2005, concernente il riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria; sulla base di tale normativa le Scuole di specializzazione di area medica, chirurgica e

dei servizi clinici hanno sede presso le Università ed afferiscono alle Facoltà di medicina e chirurgia.

La formazione deve svolgersi, a tempo pieno, nelle strutture della rete formativa universitaria e secondo le modalità indicate nelle richiamate norme.

Inoltre, all'atto dell'iscrizione alla Scuola di specializzazione, il medico stipula uno specifico contratto di formazione specialistica, con l'obbligo dell'esclusività del rapporto per l'intera durata della formazione.

La formazione implica la partecipazione guidata del medico a tutte le attività dell'Unità operativa presso la quale è assegnato (compreso il servizio di guardia medica), nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi, anche se con un livello di autonomia vincolata.

Pertanto, il Ministero ritiene che, in conformità all'attuale quadro normativo di livello comunitario e nazionale e alle obiettive esigenze nel nostro Servizio Sanitario, non sussistano elementi per un riconoscimento giuridico della formazione svolta presso la Scuola Superiore Post-universitaria di Medicina ad indirizzo estetico di Milano.

ALLEGATO 10

5-01398 Ghizzoni: Sull'approvazione della tabella triennale delle istituzioni culturali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Ghizzoni concernente l'approvazione della tabella triennale degli Istituti Culturali riferisco quanto segue. Lo stanziamento disponibile sul cap. 3671 del Bilancio dello Stato, destinato ai contributi di cui agli articoli 1, 7 e 8 della legge n. 534 del 1996, a favore degli Istituti culturali per l'anno finanziario 2009, è pari ad Euro 6 milioni 441 mila, suddivisa in:

euro 5 milioni 104 mila per i contributi destinati agli enti inseriti nella tabella triennale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 534 del 1996;

euro 1 milione 337 mila per i contributi annuali *ex* articolo 8 della citata legge, destinati agli enti non inseriti nella predetta tabella triennale.

Voglio evidenziare che per far fronte alle esigenze degli Istituti culturali di cui al citato articolo 1, sono state destinate alla emananda tabella risorse aggiuntive per euro 1 milione 423 mila utilizzando le disponibilità del cap. 1321 gestito dalla Direzione Generale per il Bilancio del Ministero. Pertanto, la somma complessiva a disposizione per la sola tabella triennale

è pari ad euro 6 milioni 527 mila, a fronte dei 7 milioni di euro dell'anno 2008.

Per quanto riguarda il complesso procedimento di approvazione ed emanazione della predetta Tabella, da riferire anche alle istanze degli Istituti storici richiamati dall'Onorevole interrogante, rappresento che:

la competente Direzione Generale del Ministero ha preliminarmente verificato la completezza e l'idoneità della documentazione presentata da n. 269 Istituti culturali;

le istanze sono state sottoposte all'esame di una Commissione interna, appositamente istituita con decreto del Direttore Generale del 28 ottobre 2008 che ha completato i lavori;

successivamente è stato richiesto il parere del Comitato Tecnico scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;

Il provvedimento è stato trasmesso in data 30 giugno 2009, alle competenti Commissioni Parlamentari per il prescritto parere che, una volta espresso, permetterà l'emanazione definitiva della tabella di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ALLEGATO 11

5-01483 Motta: Sulla possibile soppressione della sede dirigenziale dell'Archivio di Stato di Parma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, riguardante la possibile soppressione della sede dirigenziale dell'Archivio di Stato di Parma, si rappresenta quanto segue.

L'Archivio di Stato di Parma, la cui origine risale all'Archivio segreto farneiano, con un primo insediamento nel Palazzo della Pilotta già alla fine del XVI secolo, è una delle strutture di conservazione del patrimonio archivistico statale tra le più importanti in Italia.

Da gennaio 2008 fino a marzo 2009, per una serie di difficoltà di carattere organizzativo dovute soprattutto alla carenza di personale dirigenziale, non è stato diretto da un dirigente titolare.

La difficile situazione è stata fronteggiata positivamente sia avvalendosi della collaborazione del funzionario archivista di Stato di grado più elevato in servizio presso il predetto Istituto, sia attraverso appositi incarichi *ad interim* conferiti ad altro dirigente archivista, garantendo comunque, in tal modo, l'operatività dell'Archivio di Stato di Parma.

Si rileva al riguardo che l'adempimento delle missioni istituzionali di un Istituto archivistico, nonché la sua autonomia scientifica, possono essere garantiti in maniera soddisfacente anche da un funzionario archivista di Stato, ove l'Istituto non sia sede dirigenziale, come dimostrato dall'esperienza di ben sei Archivi di Stato operanti nella regione Emilia Romagna (Ferrara, Forlì, Pia-

cenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini), che da tempo non rivestono livello dirigenziale.

Premesso quanto sopra, la necessità di ridurre le sedi dirigenziali del Ministero in attuazione dell'articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha comportato la riduzione di un ufficio dirigenziale del Ministero nella regione Emilia Romagna, con la conseguente trasformazione in sede non dirigenziale dell'Archivio di Stato di Parma che opererà sotto la direzione di un funzionario archivista di Stato.

Con decreto ministeriale in corso di adozione si procederà alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici tra cui anche quelli della regione Emilia Romagna.

Per quanto concerne le modalità con le quali si è provveduto alla riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, si fa presente che l'Amministrazione ha dato attuazione ai criteri previsti dal disposto normativo sopra citato, procedendo, con regolamento di organizzazione in corso di emanazione, al ridimensionamento degli assetti organizzativi ed alla conseguente diminuzione del 15 per cento dei suddetti uffici dirigenziali, che tiene conto della riduzione già operata per effetto dell'attuazione dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007).

La riduzione da ultimo praticata inciderà a livello centrale con una percentuale di circa il 17 per cento ed a livello periferico con la percentuale di circa l'8 per cento.

Ciò al fine di mantenere il più possibile la presenza sul territorio degli uffici con competenze tecniche, che svolgono le ri-

levanti funzioni di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

Si fa presente, infine, che nel nuovo assetto organizzativo il numero dei dirigenti archivisti continuerà ad essere in assoluto il più alto nell'ambito della dotazione organica complessiva dei dirigenti di seconda fascia pari a 194 unità.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. C. 717 Fedi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 36

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo Presti 37

SEDE REFERENTE

Giovedì 2 luglio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 10.20.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.

C. 717 Fedi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 26 maggio 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle competenti Commissioni sul nuovo testo della proposta di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati: le Commissioni III e V hanno espresso parere favorevole, la VII Commissione ha espresso nulla osta, mentre la I Commissione ha espresso parere favorevole con un'osservazione. Ricorda, altresì, che nelle precedenti sedute

il relatore e diversi rappresentanti di gruppo hanno prospettato l'attivazione delle procedure per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, prende atto con soddisfazione dell'espressione dei pareri favorevoli da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, che ritiene abbiano prestato la debita attenzione nei confronti della materia oggetto del provvedimento in esame, evidenziando, tra l'altro, la necessità di agire con urgenza per la risoluzione delle problematiche in atto. Soffermandosi, in particolare, sull'osservazione contenuta nel parere espresso dalla I Commissione, che invita a valutare l'opportunità di prevedere che le modifiche prospettate dal presente provvedimento siano riferite al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anziché al decreto legislativo n. 165 del 2001, ricorda che, a seguito di un'approfondita istruttoria svolta in sede referente, si è preferito scegliere di intervenire sul citato decreto n. 165, dal momento che esso presenta un ambito di applicazione più esteso rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, il quale, infatti, nel disciplinare

l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, a suo avviso, contempla esclusivamente le fattispecie contrattuali di lavoro riguardanti il personale oggetto dell'intervento in questione, senza affrontare i profili attinenti ai rapporti e alle prerogative sindacali.

In conclusione, in ragione di tali aspetti e delle opportune analisi condotte nelle sedi competenti, ritiene auspicabile l'attivazione delle procedure in vista del trasferimento del provvedimento in sede legislativa, sul quale si augura possa registrarsi — come già avvenuto nel corso dell'esame alla sede referente — una condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce degli orientamenti emersi, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera

la richiesta di trasferimento in sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge n. 717, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 2 luglio 2009.

**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo Presti.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 10.30 alle 10.50.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

ERRATA CORRIGE	3
----------------------	---

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	6
Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1703 Mussolini e C. 1712 Bindi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	8

VI Finanze

ATTI COMUNITARI:

Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea. COM(2009)252 definitivo (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	9
---	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'ABI sulle problematiche relative alla commissione di massimo scoperto	14
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-01143 Capitanio Santolini: Chiarimenti sulla futura posizione professionale degli insegnanti diplomati e non abilitati per le scuole primaria e dell'infanzia	16
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	20
5-01217 De Pasquale: Salvaguardia dei corsi di programmatore negli istituti tecnici commerciali	16
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	21
5-01223 Siragusa: Tagli agli organici 2009-2010 nella scuola e richieste delle famiglie, in particolare in Sicilia	16
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	22
5-01416 Ruvolo: Sul regolare svolgimento delle attività didattiche degli istituti delle isole minori come quella di Lampedusa e di Linosa	16
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	24
5-01418 Antonino Russo: Chiarimenti sulle graduatorie del personale docente precario in merito alla mobilità territoriale	17
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	26

5-01422 Mecacci: Sul conferimento di una laurea <i>honoris causa</i> ad un Capo di Stato	17
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	28
5-01469 Coscia: Situazione di sofferenza finanziaria degli istituti scolastici, in particolare nella regione Lazio	18
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	29
5-01484 Codurelli: Mancato aggiornamento del software « Conchiglia » per la gestione dei dati relativi agli esami di Stato	18
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	31
5-01489 Frassinetti: Riconoscimento giuridico della Scuola superiore post universitaria di medicina estetica (SMIEM) di Milano	18
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	32
5-01398 Ghizzoni: Sull'approvazione della tabella triennale delle istituzioni culturali	19
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	33
5-01483 Motta: Sulla possibile soppressione della sede dirigenziale dell'Archivio di Stato di Parma	19
<i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i>	34

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. C. 717 Fedi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo Presti	37
--	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 0,86

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0001980